



COMUNE DI OLGIATE OLONA
Provincia di Varese
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Prot.

ORDINANZA N. 32/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI PER N. 2 STALLI DI SOSTA IN VIA OSLAVIA DIFRONTA CIVICO 8 PER TRANSITO CAMION.

GIORNO 13 APRILE C.A.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che, in data 07/04/2026 (prot. 7689/26), perveniva istanza dal Sig. CUMERLATO MELTER MAURO, in qualità di Rappresentanza dell'Impresa "CUMERLATO COSTRUZIONI", con sede in Gorla Minore in Va L. Da Vinci,22 – P.Iva 03177390121- con la quale chiedeva l'occupazione di suolo pubblico in Via Restelli angolo Via Olona;

RILEVATA la necessità, per consentire una corretta viabilità nell'area interessata, di istituire il temporaneo divieto di sosta per n. 2 stalli di sosta (di cui uno riservato a persone con limitata capacità di deambulazione) in via Oslavia difronta civico 8 per transito e manovra camion;

CONSIDERATO che, per ovviare agli inconvenienti che si potrebbero verificare in detta località occorre, nell'interesse generale, provvedere a disciplinare la circolazione veicolare tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità;

PRESO ATTO che il responsabile dei lavori, seguendo le indicazioni della Polizia Locale, segnalerà convenientemente, con le modalità previste dal Codice della Strada, con regolari cartelli stradali i divieti di sosta e con apposite barriere ben visibili, le eventuali strade chiuse al traffico;

CHE eventuali danni provocati a terzi e persone, oppure a cose appartenenti a privati cittadini o al demanio e al patrimonio pubblico, saranno totalmente a carico dei richiedenti senza onere alcuno per il Comune;

VISTO l'art. 21 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 e il Titolo 2, Capo I, artt.30-31-32 del D.P.R. 16.12.1992, n.495;

VISTI gli art. 5 comma 3 ed artt. 6 e 7, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2, del T.U.EE.LL approvato con D.L.gs 18.08.2000 n.267;

VISTO l'art.47, comma 4, dello Statuto Comunale;

ORDINA

Per permettere lo svolgimento dei lavori citati in premessa, **il giorno 13 Aprile 2026** (salvo proroghe dovute ad imprevisti o ad interruzioni dei lavori per avverse condizioni meteorologiche o altri problemi logistici, nel qual caso il presente atto si considererà prorogato fino all'esecuzione degli stessi lavori senza necessità di predisporre ulteriori ordinanze), **l'istituzione del temporaneo divieto di sosta per n.2 stalli di sosta (di cui uno riservato a persone con limitata capacità di deambulazione) con rimozione coatta dei veicoli in via Oslavia per transito e manovra camion dalle ore 7,00 alle ore 19,00**, nonché tutte le limitazioni inerenti la circolazione in prossimità di un'area di cantiere, come prescritto dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con D.M. 10/7/2002;

DISPONE

- a) la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line nelle forme di legge;
- b) è fatto obbligo altresì, all'impresa esecutrice dei lavori di provvedere:
- a collocare tutte le limitazioni inerenti la circolazione in prossimità di un'area di cantiere, come prescritto dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con D.M. 10/7/2002
 - alla costante manutenzione della segnaletica stradale necessaria all'attuazione della presente ordinanza; al termine dei lavori l'impresa dovrà inoltre rimuovere tutta la segnaletica stradale posta temporaneamente in opera e ripristinare, previo accordo con la Polizia locale, la segnaletica permanente preesistente eventualmente rimossa;
 - a disporre personale nei punti ove sono collocati i segnali stradali e quelli di cantiere, affinché venga attuata un'accurata sorveglianza atta ad evitare che possa essere rimossa la segnaletica prevista e sia provveduto ad un pronto ripristino della stessa qualora venga abbattuta anche per cause accidentali;

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (Codice della Strada).

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S. è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

Dalla Residenza municipale, 9 Aprile 2026



Il Comandante
Dr. Alfonso Castellone

All'Albo Pretorio

Al Comando Polizia Locale

All'Urp per la pubblicazione sul sito web del Comune

Al Sig. Cumerlato Melter Mauro (cumerlatocostruzioni@libero.it)